

Allegato 'B' al rep. 89.042/25.138

Spett.le Soc.
PORTO VENERE SVILUPPO S.R.L.

Documento di sintesi delle condizioni economiche n. 1
Comunicazione del 24/9/13

Il presente documento costituisce parte integrante del contratto relativo al rapporto sotto indicato.

Tipo rapporto: MUTUO IPOTECARIO ORDINARIO
- A TASSO VARIABILE E RATA VARIABILE

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO COSTA IL MUTUO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

5,316 %

VOCI	COSTI
Importo finanziato	€ 1.850.000,00
Garanzia	Ipoteca di grado primo con iscrizione ipotecaria pari al 150 % del valore finanziato.
Durata	15 anni
Tasso di interesse nominale annuo	Tasso variabile, collegato al parametro EURIBOR 360 a 6 mesi lettera media mese precedente la data di stipula e maggiorato di 4,25 punti. L'EURIBOR 360 a 6 mesi lettera media mese di Agosto 2013 è pari allo 0,342%, pertanto il tasso di interesse nominale annuo è oggi pari al 4,592 %

Comunicazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

[Signature] *[Signature]*



ART. 16**(Disposizioni in materia di trasparenza)**

1. La Parte Mutuataria prende atto che, ai fini delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (art. 117, comma 1, T.U.B.), il Notaio rogante provvederà a fornire alla stessa copia del contratto di mutuo e dei relativi atti integrativi.
2. La Parte Mutuataria prende atto e specificatamente approva che la Banca ha la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali nel rispetto di quanto disposto all'art. 118 T.U.B.
3. La Parte Mutuataria, che non rivesta la qualifica di consumatore o di micro-impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del D. Lgs. n. 27/01/2010 n. 11, prende atto e specificatamente approva, che la Banca ha la facoltà, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 118 TUB, di modificare unilateralmente i tassi d'interesse al verificarsi dei seguenti eventi: l'adozione di decisioni di politica monetaria che abbiano determinato la modifica dei tassi di rifinanziamento delle operazioni principali dell'Eurosistema, l'aumento del costo della liquidità rilevata sul mercato, l'aumento della rischiosità e del costo del credito, il peggioramento del merito creditizio.
4. Per quanto riguarda la richiesta di servizi eventuali nel corso dell'ammortamento del mutuo, saranno applicate le tariffe vigenti tempo per tempo e pubblicate nei relativi fogli informativi.
5. La Banca fornirà alla Parte Mutuataria una volta all'anno una comunicazione analitica in merito allo svolgimento del rapporto. In mancanza di opposizione scritta, tali comunicazioni periodiche s'intenderanno approvate dalla Parte Mutuataria trascorsi sessanta giorni dal loro ricevimento.
6. La Parte Mutuataria prende altresì atto che la Banca è tenuta a comunicare periodicamente agli eventuali garanti, almeno una volta l'anno, le informazioni inerenti alle modalità di svolgimento del rapporto di mutuo che siano rilevanti per il rapporto di garanzia e autorizza sin da ora incondizionatamente tale comunicazione ad ogni effetto di legge.

ART. 17**(Reclami. Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie)**

1. Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con la Banca, la Parte Mutuataria potrà presentare reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami della Capogruppo Cariparma S.p.A, in Via Mazzini - Galleria Bassa dei Magnani, 3 - 43121 Parma, ovvero all'indirizzo e-mail: reclami@carispezia.it. La Banca dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Se la Parte Mutuataria non è soddisfatta della risposta, o se non ha avuto risposta entro 30 giorni, potrà – qualora ne sussistano i presupposti – presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), secondo le modalità reperibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso qualunque filiale della Banca o della Banca d'Italia.
3. La Parte Mutuataria avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi in ogni momento dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto.

ART. 18**(Risoluzione stragiudiziale delle controversie-Clausola di mediazione)**

1. Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono insorgere tra Banca e Parte Mutuataria, in dipendenza del presente contratto ed in conformità dell'obbligo sancito all'art. 5 comma 1 del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità per adire l'Autorità Giudiziaria, la Banca e la Parte Mutuataria convengono, ai fini dell'art. 5 comma 5 del medesimo decreto, di sottoporre dette controversie all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia) ovvero, a scelta della Parte promuovente, all'Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36), o all'Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127), o all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267), o agli Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia, ovvero ad ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro previo accordo con l'altra Parte.
2. Resta ferma la possibilità di esperire il procedimento istituito in attuazione dell'art 128 bis del TUB per le materie ivi regolate.

Dej
Alberto



- qualora la documentazione prodotta e le dichiarazioni fatte alla Banca ai fini della concessione del mutuo risultino non veritiere;
 - qualora la Parte Mutuataria non adempia anche ad uno degli obblighi posti a suo carico dal presente Capitolato e, in particolare, a quelli di cui agli artt. 2, 3, 4, 9 e 14.
3. La Banca potrà inoltre risolvere il mutuo quando, prima dello svincolo dell'eventuale deposito cauzionale, emergessero circostanze di fatto o si scoprissero vizi nei documenti di tale natura che, se si fossero conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito la concessione del mutuo, ovvero l'avrebbero consentita solo a condizioni diverse da quelle pattuite. La risoluzione verrà dichiarata dalla Banca alla Parte Mutuataria a mezzo di lettera raccomandata a.r.
 4. In ogni caso di risoluzione del mutuo, la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, e accessori tutti nella misura prevista dal contratto, nonché di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti della Parte Mutuataria che dei garanti, nei modi e con la procedura che riterrà più opportuni. L'importo complessivamente dovuto ai sensi del presente comma produrrà interessi al tasso di mora previsto dal contratto stesso a decorrere dalla data di risoluzione del contratto. Su tali interessi non sarà consentita la capitalizzazione periodica. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dalla Parte Mutuataria e dai garanti, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite.

ART. 14

(Frazionamento del mutuo ed accollo)

1. In caso di ipoteca concessa su edificio o complesso condominiale, la Parte Mutuataria, l'eventuale Terzo Datore d'ipoteca, nonché i loro successori e aventi causa, potranno chiedere, con oneri a loro carico, la suddivisione del finanziamento stesso e correlativamente il frazionamento dell'ipoteca in quote da accantonarsi sulle singole porzioni o unità dell'immobile ipotecato, nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie, nonché dei criteri adottati dalla Banca, anche in funzione della valutazione delle singole porzioni immobiliari da frazionare. E' facoltà della Banca acconsentire alla suddivisione e frazionamento predetti, richiesti da soggetti che siano morosi nel pagamento delle rate previste dal contratto di finanziamento.
2. La Parte Mutuataria e l'eventuale Terzo Datore d'ipoteca, per sé, loro successori e aventi causa, si obbligano a comunicare alla Banca l'eventuale trasferimento a terzi della proprietà degli immobili ipotecati, con accollo in tutto o in Parte del mutuo, entro trenta giorni dalla data di stipulazione dei relativi contratti, corredando la comunicazione di copia autentica degli stessi contratti.
3. Resta comunque ferma e impregiudicata la facoltà della Banca, ex art. 1273, comma 1, c.c., di aderire all'accollo così comunicatole. Salva specifica dichiarazione scritta della Banca, ex art. 1273, comma 2, c.c., l'accollo non produce liberazione della originaria Parte Mutuataria.
4. L'invio degli avvisi di pagamento o di altra certificazione all'accollante non costituisce liberazione del debitore originario.

ART. 15

(Spese)

1. Il contratto di mutuo ed i relativi atti integrativi allegati fruiscono del trattamento tributario previsto dal Titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
2. Sono a carico della Parte Mutuataria l'imposta sostitutiva di cui agli artt. 17 e 18 del citato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, tutte le spese documentate inerenti alla stipulazione del mutuo ed agli atti e formalità conseguenti (comprese quelle per la copia esecutiva per la Banca e quelle per qualsiasi eventuale atto o annotamento di svincolo o per rinnovazione di ipoteca), nonché ogni'altra spesa comunque connessa con il mutuo, ovvero da essa dipendente od occasionata, con l'eccezione delle spese per le comunicazioni previste dall'art. 8-bis del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e successive modificazioni e dall'art 127 bis, primo comma, del TUB, e degli oneri e imposte previsti dall'art. 120 quater del TUB per il caso di portabilità del mutuo con surrogazione, se ed in quanto tali norme sono applicabili.
3. Sono altresì a carico della Parte Mutuataria tutte le altre imposte e tasse, vigenti e future, dovute in relazione al mutuo, agli atti ed alle formalità conseguenti, ivi comprese le relative garanzie.
4. La Parte Mutuataria provvederà direttamente al saldo della parcella notarile relativa alla stipulazione del contratto di mutuo ed ai conseguenti atti e formalità, restando la Banca esonerata da ogni obbligo al riguardo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di portabilità del mutuo, se ed in quanto applicabile.

- b) di non cedere, vincolare e riscuotere anticipatamente, in tutto o in Parte, i canoni provenienti dalla locazione degli immobili ipotecati;
- c) di non apportare modifiche alla destinazione e alla consistenza degli immobili ipotecati, senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca;
- d) di non alterare la condizione giuridica degli immobili stessi e particolarmente di non costituire servitù passive, né modificare o aggravare quelle eventualmente preesistenti;
- e) di comunicare entro un mese alla Banca, ogni eventuale turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà da Parte di terzi in ordine agli immobili ipotecati, nonché ogni mutamento che, per attentati al diritto di proprietà, per infortunio o per qualunque altra causa, non imputabile alla Parte Mutuataria e all'eventuale Terzo Datore d'Ipoteca e ai loro aventi causa, avvenisse negli immobili stessi, compresi i casi di espropriazione per pubblica utilità, affinché la Banca sia posta in grado di tutelare le proprie ragioni.

ART. 11

(Ispezione degli immobili ipotecati)

La Banca potrà comunque ed in ogni tempo fare ispezionare gli immobili ipotecati da persona di sua fiducia, alla quale la Parte Mutuataria e l'eventuale Terzo Datore d'Ipoteca, così come i loro successori e aventi causa, se richiesti, dovranno a loro cura e spese, prestare l'assistenza ed i mezzi necessari per l'adempimento dell'incarico.

ART. 12

(Decadenza dal beneficio del termine. Integrazione della garanzia ipotecaria)

1. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. - alle quali vanno equiparati eventi tali da incidere sostanzialmente in senso negativo sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Mutuataria, nonché la circostanza che la Parte Mutuataria stessa o uno dei garanti subisca protesti, procedimenti concorsuali, conservativi, esecutivi o ipoteche giudiziali - la Banca potrà far decadere la Parte Mutuataria dal beneficio del termine, ai sensi del medesimo art. 1186 c.c.
2. La Banca potrà inoltre chiedere idonea integrazione della garanzia ipotecaria e, in mancanza, la restituzione anticipata parziale o, se del caso, totale della somma concessa in mutuo, oltre agli interessi (anche di mora) ed agli accessori di legge e previsti dal contratto:
 - a) qualora, per effetto di generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per altra causa qualsiasi ed anche per caso fortuito, gli immobili ipotecati subiscano una diminuzione di valore tale da diminuire il margine di garanzia accertato in sede di concessione del mutuo;
 - b) qualora la Parte Mutuataria e l'eventuale Terzo Datore d'Ipoteca abbiano taciuto, anche senza loro colpa, debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca, ovvero l'esistenza di altri vincoli o pesi gravanti sull'immobile concesso in garanzia;
 - c) in caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitù coattiva, qualora la Banca reputi che il valore dei restanti immobili ipotecati ovvero il valore residuo degli stessi non siano sufficienti a garantire il proprio credito;
 - d) qualora l'immobile oggetto di garanzia sia locato o affittato a terzi, nel caso in cui il concedente abbia incassato canoni pluriennali di locazione o di affitto prima della stipula del contratto di mutuo senza renderlo noto alla Banca.
3. In ogni caso di decadenza dal beneficio del termine, la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, e accessori tutti nella misura prevista dal contratto o dalla legge, nonché di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti della Parte Mutuataria che dei garanti, nei modi e con la procedura che riterrà più opportuni. L'importo complessivamente dovuto ai sensi del presente comma produrrà interessi al tasso di mora previsto dal contratto stesso a decorrere dalla data di decadenza dal beneficio del termine. Su tali interessi non sarà consentita la capitalizzazione periodica. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dalla Parte Mutuataria, dall'eventuale Terzo Datore d'Ipoteca e dai altri garanti.

ART. 13

(Risoluzione)

1. Tutti gli obblighi posti a carico della Parte Mutuataria nel contratto e nel Capitolato hanno carattere essenziale e la loro violazione darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto di mutuo. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la Banca dichiarerà alla Parte Mutuataria, a mezzo di lettera raccomandata a.r., la sua intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva.
2. In particolare, la Banca avrà facoltà di risolvere il mutuo, oltre che nei casi espressamente previsti nel relativo contratto e fermo ogni altro suo diritto ai sensi dello stesso, del presente Capitolato e della legge:
 - nel caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata di restituzione, ovvero di ogni altro importo dovuto in forza del mutuo, fermo in ogni caso il disposto dell'art. 40 comma 2° T.U.B.

Alberto Poma



allà Banca la quota di interessi maturata alla data dell'estinzione anticipata e il relativo compenso onnicomprensivo nella misura stabilita dal contratto e dai relativi allegati.

2. Ai sensi dell'art 120 ter, comma 1, del TUB, nessun compenso, penale o altra prestazione sarà dovuta nel caso di estinzione anticipata, anche parziale, dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005.n 122, nell'ipotesi in cui il finanziamento sia stato stipulato da una persona fisica per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da Parte di persone fisiche.
3. Nella tipologia di mutuo a rata fissa, nel caso di restituzione anticipata parziale del capitale mutuato, è data facoltà alla Parte Mutuataria di mantenere invariato l'importo della rata con conseguente variazione della durata del mutuo, ovvero di variare l'importo delle rate successive, mantenendo invariata la durata inizialmente pattuita.
4. Nel caso di mutuo a rata variabile, ogni restituzione parziale del capitale mutuato avrà per effetto la variazione delle rate successive, mantenendo invariata la durata inizialmente pattuita.
5. Nel caso in cui la Parte Mutuataria richieda l'estinzione anticipata totale del rapporto, quest'ultimo sarà chiuso nel termine massimo di sessanta giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto alla Banca in forza del contratto di mutuo.

ART. 7

(Imputazione dei pagamenti)

La Banca può imputare – in deroga all'art. 1193, comma 2, c.c. – i pagamenti effettuati dalla Parte Mutuataria, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dalla medesima, dandone evidenza a quest'ultima nelle comunicazioni periodiche di cui all'artt. 119 T.U.B.

ART. 8

(Pagamenti effettuati da terzi)

1. Fatto salvo il disposto dell'art. 120 quater TUB, la Banca avrà diritto di rifiutare pagamenti di capitale, di rate di ammortamento e accessori, offerti da terzi, quando da tali pagamenti potesse derivare, a favore di chi intende effettuarli, surrogazione nel credito della Banca e nelle garanzie che l'assistono.
2. Tuttavia è facoltà della Banca di accettare tali pagamenti quando i terzi dichiarino di subordinare, nei riguardi della garanzia ipotecaria, le loro ragioni a quelle spettanti alla Banca in dipendenza sia di questo mutuo sia di altri mutui che fossero stati in seguito concessi dalla Banca medesima con ipoteca sugli stessi immobili. Tali pattuizioni potranno essere fatte risultare nella nota di iscrizione ipotecaria.

ART. 9

(Solidarietà delle obbligazioni della Parte Mutuataria e dei suoi aventi causa)

Tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo e dal presente Capitolato sono assunte dalla Parte Mutuataria e dall'eventuale Terzo Datore d'Ipoteca con vincolo di solidarietà ed indivisibilità nei riguardi dei loro successori e aventi causa a qualunque titolo, i quali pertanto restano soggetti assieme con la Parte Mutuataria e con l'eventuale Terzo Datore d'Ipoteca, alle medesime obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo, dal presente Capitolato e dalla legge.

ART. 10

(Obblighi relativi agli immobili ipotecati)

1. La Parte Mutuataria, l'eventuale Terzo Datore d'Ipoteca e i loro successori o aventi causa, si obbligano a mantenere in buono stato con la diligenza del buon padre di famiglia, gli immobili ipotecati a garanzia del mutuo; a fare tutte le riparazioni occorrenti alla conservazione e al miglioramento degli immobili, secondo la loro natura; a giustificare, a richiesta, il regolare soddisfacimento di qualsiasi imposta o tassa che possa direttamente o indirettamente riguardare gli immobili stessi; a non fare cosa alcuna che possa ridurre il valore degli immobili stessi.
2. La stessa Parte Mutuataria, l'eventuale Terzo Datore d'Ipoteca, così come i loro successori e aventi causa, sono pure obbligati a dare, senza ritardo, comunicazione alla Banca di ogni mutamento dello stato di fatto e di diritto degli immobili concessi in garanzia, indipendentemente dalla circostanza che tale mutamento sia dovuto a loro fatto o colpa, ivi compresa la loro demolizione, anche solo parziale, sia pure ai fini della loro ristrutturazione e/o ricostruzione.
3. In dipendenza di quanto sopra è fatto obbligo alla Parte Mutuataria e all'eventuale Terzo Datore d'Ipoteca, così come ai loro successori e aventi causa:
 - a) di astenersi dal locare in tutto o in Parte gli immobili ipotecati con contratti di durata superiore a quella minima prevista dalla legge in relazione alla loro destinazione, senza aver ottenuto preventivamente il consenso scritto della Banca;



VOCI		COSTI		
Parametri di indicizzazione/riferimento		Tasso variabile con rimborso a rata costante / variabile. EURIBOR 360 6 mesi lettera media mese precedente la data di stipula, pubblicato su "Il Sole 24 ore" o altro quotidiano specializzato, con aggiornamento trimestrale (1/1, 1/4, 1/7 e 1/10)		
Spread		4,25 punti		
Tasso di mora		Tasso effettivo globale medio – pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96 per la categoria "Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile" – aumentato del 50% ed arrotondato allo 0,05 inferiore, attualmente pari al 3,68% per i mutui a tasso variabile ed al 5,09% per i mutui a tasso fisso, e comunque allo 0,05 inferiore rispetto al tasso di soglia di riferimento così come determinato ai sensi della stessa legge 108/96. Il tasso di mora varia con cadenza trimestrale (1/1, 1/4, 1/7, 1/10) in conformità all'aggiornamento del tasso effettivo globale annuo.		
Divisore fisso per il calcolo degli interessi		Interessi di ammortamento e preammortamento ordinario: il calcolo degli interessi è effettuato con riferimento all'anno commerciale (gg. commerciali - determinati considerando ciascun mese intero composto da 30 gg. /360) Interessi di mora: il calcolo degli interessi è effettuato con riferimento all'anno civile (gg. effettivi/365)		
SPESE	SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	Istruttoria	€ 14.800,00	
		S P	Incasso rata	rata mensile € 1,50
			Avviso scadenza rata	€ 2,60 (solo qualora il pagamento delle rate non sia domiciliato in conto corrente)
		Invio comunicazioni	Spese per stampa ed invio del rendiconto periodico	€ 0,85 per ogni documento
			Spese per stampa ed invio documento di sintesi periodico	€ 0,85 per ogni documento
			Periodicità di invio	Annuale
			Spese per stampa ed invio documento di sintesi di variazione	Gratuito
			Comunicazioni in via telematica	€ 0
		Accollo mutuo	€ 350,00	
		Restrizione / riduzione ipoteca	€ 250,00	

Comunicazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

		VOCI	COSTI
		Postergazione ipoteca	€ 150,00
		Trasferimento ipoteca	€ 200,00
		Frazionamento	€ 180,00 per ogni lotto creato, con un minimo complessivo pari a € 645,00
		Modifica atto originario	€ 250,00 (tali spese non sono percepite nel caso di mutuo finalizzato all'acquisto, ristrutturazione da parte di persona fisica, di un'immobile destinato ad abitazione principale o all'esercizio della propria attività economica, come previsto dal D.L. 31.1.2007, convertito in Legge 2.4.2007 n. 40)
		Rinnovazione ipoteca	€ 50,00
		Cancellazione ipoteca	€ 155,00 (tali spese non sono percepite in caso di cancellazione di ipoteca alla data di avvenuta estinzione del mutuo da disporre automaticamente dalla banca ai sensi dell'art.40 bis del T.U.B.)
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Piano di ammortamento francese	
	Tipologia di rata	Variabile, in base all'andamento del parametro di riferimento.	
	Modalità di rimborso	rata mensile	

Il piano di ammortamento del mutuo è riportato in allegato alla lettera è da intendersi come esemplificativo, nel momento in cui lo stesso è soggetto a variazioni secondo le modalità specificate nel contratto.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il Cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Perizia	A totale carico del mutuatario, che le regolerà direttamente con il perito prescelto.
Assicurazione obbligatoria contro incendio e scoppio	Fornita dal Cliente con vincolo a favore della Banca
Imposta sostitutiva	Nella misura dello 0,25% sull'importo finanziato da trattenere all'atto dell'erogazione.
Spese notarili	A totale carico del mutuatario, che le regolerà direttamente con il notaio prescelto

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

Massimo 90 giorni dalla presentazione, da parte del Cliente, di tutta la documentazione.

Disponibilità dell'importo

Comunicazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Dejve Jumbo *Alberto Rana*



Contestuale alla stipula, purché il Cliente abbia già sottoscritto l'assicurazione obbligatoria contro incendio e scoppio. In caso contrario, l'importo del finanziamento viene reso disponibile successivamente alla stipula, all'atto della presentazione della suddetta polizza assicurativa da parte del Cliente.

ALTRO

Commissione per rilascio copia contratto idonea per la stipula
€ 2,50

Spese rinuncia perfezionamento
€ 200,00

Spese dichiarazioni varie (tra cui duplicazione certificazione interessi pagati)
€ 10,00

Valuta di accredito dell'importo erogato
Giorno della stipula.

Compenso per estinzione anticipata totale o parziale
E' previsto un compenso onnicomprensivo pari al 3% del debito residuo per i soli contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall'acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale. Le modalità di calcolo vengono illustrate nel prospetto che si allega sotto la lettera

CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A.
Filiale

(DA COMPILARE IN CASO DI STIPULA DEL CONTRATTO)

Per accettazione e per ricevuta della copia:

data firma/e

PIANO DI RIMBORSO DEL CAPITALE DI EURO 1.850.000,00 RESTITUIBILE IN
 N. 180 RATE POSTICIPATE MENSILI DI AMMORTAMENTO AL TASSO 4,5920

ALLEGATO ALL' ATTO DI FINANZIAMENTO N. DEL

N. TR	SCADENZA	QUOTA CAPIT.	QUOTA INT.	IMP.RATA	RES. DEBITO
1	O 24/10/13	7.160,19	7.079,32	14.239,51	1.842.839,81
2	O 24/11/13	7.187,59	7.051,92	14.239,51	1.835.652,22
3	O 24/12/13	7.215,10	7.024,41	14.239,51	1.828.437,12
4	O 24/01/14	7.242,71	6.996,80	14.239,51	1.821.194,41
5	O 24/02/14	7.270,42	6.969,09	14.239,51	1.813.923,99
6	O 24/03/14	7.298,24	6.941,27	14.239,51	1.806.625,75
7	O 24/04/14	7.326,17	6.913,34	14.239,51	1.799.299,58
8	O 24/05/14	7.354,21	6.885,30	14.239,51	1.791.945,37
9	O 24/06/14	7.382,35	6.857,16	14.239,51	1.784.563,02
10	O 24/07/14	7.410,60	6.828,91	14.239,51	1.777.152,42
11	O 24/08/14	7.438,96	6.800,55	14.239,51	1.769.713,46
12	O 24/09/14	7.467,42	6.772,09	14.239,51	1.762.246,04
13	O 24/10/14	7.496,00	6.743,51	14.239,51	1.754.750,04
14	O 24/11/14	7.524,68	6.714,83	14.239,51	1.747.225,36
15	O 24/12/14	7.553,48	6.686,03	14.239,51	1.739.671,88
16	O 24/01/15	7.582,38	6.657,13	14.239,51	1.732.089,50
17	O 24/02/15	7.611,40	6.628,11	14.239,51	1.724.478,10
18	O 24/03/15	7.640,52	6.598,99	14.239,51	1.716.837,58
19	O 24/04/15	7.669,76	6.569,75	14.239,51	1.709.167,82
20	O 24/05/15	7.699,11	6.540,40	14.239,51	1.701.468,71
21	O 24/06/15	7.728,57	6.510,94	14.239,51	1.693.740,14
22	O 24/07/15	7.758,15	6.481,36	14.239,51	1.685.981,99
23	O 24/08/15	7.787,84	6.451,67	14.239,51	1.678.194,15
24	O 24/09/15	7.817,64	6.421,87	14.239,51	1.670.376,51
25	O 24/10/15	7.847,55	6.391,96	14.239,51	1.662.528,96
26	O 24/11/15	7.877,58	6.361,93	14.239,51	1.654.651,38
27	O 24/12/15	7.907,73	6.331,78	14.239,51	1.646.743,65
28	O 24/01/16	7.937,99	6.301,52	14.239,51	1.638.805,66
29	O 24/02/16	7.968,36	6.271,15	14.239,51	1.630.837,30
30	O 24/03/16	7.998,86	6.240,65	14.239,51	1.622.838,44
31	O 24/04/16	8.029,46	6.210,05	14.239,51	1.614.808,98
32	O 24/05/16	8.060,19	6.179,32	14.239,51	1.606.748,79
33	O 24/06/16	8.091,03	6.148,48	14.239,51	1.598.657,76
34	O 24/07/16	8.122,00	6.117,51	14.239,51	1.590.535,76
35	O 24/08/16	8.153,08	6.086,43	14.239,51	1.582.382,68
36	O 24/09/16	8.184,27	6.055,24	14.239,51	1.574.198,41
37	O 24/10/16	8.215,59	6.023,92	14.239,51	1.565.982,82
38	O 24/11/16	8.247,03	5.992,48	14.239,51	1.557.735,79
39	O 24/12/16	8.278,59	5.960,92	14.239,51	1.549.457,20
40	O 24/01/17	8.310,27	5.929,24	14.239,51	1.541.146,93
41	O 24/02/17	8.342,07	5.897,44	14.239,51	1.532.804,86
42	O 24/03/17	8.373,99	5.865,52	14.239,51	1.524.430,87
43	O 24/04/17	8.406,04	5.833,47	14.239,51	1.516.024,83
44	O 24/05/17	8.438,20	5.801,31	14.239,51	1.507.586,63
45	O 24/06/17	8.470,49	5.769,02	14.239,51	1.499.116,14
46	O 24/07/17	8.502,91	5.736,60	14.239,51	1.490.613,23
47	O 24/08/17	8.535,44	5.704,07	14.239,51	1.482.077,79

< SEGUE >

Alberto
Alberto



PIANO DI RIMBORSO DEL CAPITALE DI EURO 1.850.000,00 RESTITUIBILE IN
 N. 180 RATE POSTICIPATE MENSILI DI AMMORTAMENTO AL TASSO 4,5920

ALLEGATO ALL' ATTO DI FINANZIAMENTO N.

DEL

N. TR	SCADENZA	QUOTA CAPIT.	QUOTA INT.	IMP.RATA	RES. DEBITO
48	O 24/09/17	8.568,11	5.671,40	14.239,51	1.473.509,68
49	O 24/10/17	8.600,89	5.638,62	14.239,51	1.464.908,79
50	O 24/11/17	8.633,81	5.605,70	14.239,51	1.456.274,98
51	O 24/12/17	8.666,85	5.572,66	14.239,51	1.447.608,13
52	O 24/01/18	8.700,01	5.539,50	14.239,51	1.438.908,12
53	O 24/02/18	8.733,30	5.506,21	14.239,51	1.430.174,82
54	O 24/03/18	8.766,72	5.472,79	14.239,51	1.421.408,10
55	O 24/04/18	8.800,27	5.439,24	14.239,51	1.412.607,83
56	O 24/05/18	8.833,95	5.405,56	14.239,51	1.403.773,88
57	O 24/06/18	8.867,75	5.371,76	14.239,51	1.394.906,13
58	O 24/07/18	8.901,68	5.337,83	14.239,51	1.386.004,45
59	O 24/08/18	8.935,75	5.303,76	14.239,51	1.377.068,70
60	O 24/09/18	8.969,94	5.269,57	14.239,51	1.368.098,76
61	O 24/10/18	9.004,27	5.235,24	14.239,51	1.359.094,49
62	O 24/11/18	9.038,72	5.200,79	14.239,51	1.350.055,77
63	O 24/12/18	9.073,31	5.166,20	14.239,51	1.340.982,46
64	O 24/01/19	9.108,03	5.131,48	14.239,51	1.331.874,43
65	O 24/02/19	9.142,88	5.096,63	14.239,51	1.322.731,55
66	O 24/03/19	9.177,87	5.061,64	14.239,51	1.313.553,68
67	O 24/04/19	9.212,99	5.026,52	14.239,51	1.304.340,69
68	O 24/05/19	9.248,25	4.991,26	14.239,51	1.295.092,44
69	O 24/06/19	9.283,64	4.955,87	14.239,51	1.285.808,80
70	O 24/07/19	9.319,16	4.920,35	14.239,51	1.276.489,64
71	O 24/08/19	9.354,82	4.884,69	14.239,51	1.267.134,82
72	O 24/09/19	9.390,62	4.848,89	14.239,51	1.257.744,20
73	O 24/10/19	9.426,56	4.812,95	14.239,51	1.248.317,64
74	O 24/11/19	9.462,63	4.776,88	14.239,51	1.238.855,01
75	O 24/12/19	9.498,84	4.740,67	14.239,51	1.229.356,17
76	O 24/01/20	9.535,19	4.704,32	14.239,51	1.219.820,98
77	O 24/02/20	9.571,67	4.667,84	14.239,51	1.210.249,31
78	O 24/03/20	9.608,30	4.631,21	14.239,51	1.200.641,01
79	O 24/04/20	9.645,07	4.594,44	14.239,51	1.190.995,94
80	O 24/05/20	9.681,98	4.557,53	14.239,51	1.181.313,96
81	O 24/06/20	9.719,03	4.520,48	14.239,51	1.171.594,93
82	O 24/07/20	9.756,22	4.483,29	14.239,51	1.161.838,71
83	O 24/08/20	9.793,55	4.445,96	14.239,51	1.152.045,16
84	O 24/09/20	9.831,03	4.408,48	14.239,51	1.142.214,13
85	O 24/10/20	9.868,65	4.370,86	14.239,51	1.132.345,48
86	O 24/11/20	9.906,41	4.333,10	14.239,51	1.122.439,07
87	O 24/12/20	9.944,32	4.295,19	14.239,51	1.112.494,75
88	O 24/01/21	9.982,38	4.257,13	14.239,51	1.102.512,37
89	O 24/02/21	10.020,58	4.218,93	14.239,51	1.092.491,79
90	O 24/03/21	10.058,92	4.180,59	14.239,51	1.082.432,87
91	O 24/04/21	10.097,41	4.142,10	14.239,51	1.072.335,46
92	O 24/05/21	10.136,05	4.103,46	14.239,51	1.062.199,41
93	O 24/06/21	10.174,84	4.064,67	14.239,51	1.052.024,57
94	O 24/07/21	10.213,77	4.025,74	14.239,51	1.041.810,80

< SEGUE >


PIANO DI RIMBORSO DEL CAPITALE DI EURO 1.850.000,00 RESTITUIBILE IN
 N. 180 RATE POSTICIPATE MENSILI DI AMMORTAMENTO AL TASSO 4,5920

ALLEGATO ALL' ATTO DI FINANZIAMENTO N. DEL

N. TR	SCADENZA	QUOTA CAPIT.	QUOTA INT.	IMP.RATA	RES. DEBITO
95	O 24/08/21	10.252,86	3.986,65	14.239,51	1.031.557,94
96	O 24/09/21	10.292,09	3.947,42	14.239,51	1.021.265,85
97	O 24/10/21	10.331,48	3.908,03	14.239,51	1.010.934,37
98	O 24/11/21	10.371,01	3.868,50	14.239,51	1.000.563,36
99	O 24/12/21	10.410,70	3.828,81	14.239,51	990.152,66
100	O 24/01/22	10.450,54	3.788,97	14.239,51	979.702,12
101	O 24/02/22	10.490,53	3.748,98	14.239,51	969.211,59
102	O 24/03/22	10.530,67	3.708,84	14.239,51	958.680,92
103	O 24/04/22	10.570,97	3.668,54	14.239,51	948.109,95
104	O 24/05/22	10.611,42	3.628,09	14.239,51	937.498,53
105	O 24/06/22	10.652,03	3.587,48	14.239,51	926.846,50
106	O 24/07/22	10.692,79	3.546,72	14.239,51	916.153,71
107	O 24/08/22	10.733,71	3.505,80	14.239,51	905.420,00
108	O 24/09/22	10.774,78	3.464,73	14.239,51	894.645,22
109	O 24/10/22	10.816,01	3.423,50	14.239,51	883.829,21
110	O 24/11/22	10.857,40	3.382,11	14.239,51	872.971,81
111	O 24/12/22	10.898,95	3.340,56	14.239,51	862.072,86
112	O 24/01/23	10.940,66	3.298,85	14.239,51	851.132,20
113	O 24/02/23	10.982,52	3.256,99	14.239,51	840.149,68
114	O 24/03/23	11.024,55	3.214,96	14.239,51	829.125,13
115	O 24/04/23	11.066,74	3.172,77	14.239,51	818.058,39
116	O 24/05/23	11.109,08	3.130,43	14.239,51	806.949,31
117	O 24/06/23	11.151,59	3.087,92	14.239,51	795.797,72
118	O 24/07/23	11.194,27	3.045,24	14.239,51	784.603,45
119	O 24/08/23	11.237,10	3.002,41	14.239,51	773.366,35
120	O 24/09/23	11.280,10	2.959,41	14.239,51	762.086,25
121	O 24/10/23	11.323,27	2.916,24	14.239,51	750.762,98
122	O 24/11/23	11.366,60	2.872,91	14.239,51	739.396,38
123	O 24/12/23	11.410,10	2.829,41	14.239,51	727.986,28
124	O 24/01/24	11.453,76	2.785,75	14.239,51	716.532,52
125	O 24/02/24	11.497,59	2.741,92	14.239,51	705.034,93
126	O 24/03/24	11.541,59	2.697,92	14.239,51	693.493,34
127	O 24/04/24	11.585,75	2.653,76	14.239,51	681.907,59
128	O 24/05/24	11.630,09	2.609,42	14.239,51	670.277,50
129	O 24/06/24	11.674,59	2.564,92	14.239,51	658.602,91
130	O 24/07/24	11.719,27	2.520,24	14.239,51	646.883,64
131	O 24/08/24	11.764,11	2.475,40	14.239,51	635.119,53
132	O 24/09/24	11.809,13	2.430,38	14.239,51	623.310,40
133	O 24/10/24	11.854,32	2.385,19	14.239,51	611.456,08
134	O 24/11/24	11.899,68	2.339,83	14.239,51	599.556,40
135	O 24/12/24	11.945,22	2.294,29	14.239,51	587.611,18
136	O 24/01/25	11.990,93	2.248,58	14.239,51	575.620,25
137	O 24/02/25	12.036,81	2.202,70	14.239,51	563.583,44
138	O 24/03/25	12.082,87	2.156,64	14.239,51	551.500,57
139	O 24/04/25	12.129,11	2.110,40	14.239,51	539.371,46
140	O 24/05/25	12.175,52	2.063,99	14.239,51	527.195,94
141	O 24/06/25	12.222,12	2.017,39	14.239,51	514.973,82

< SEGUE >

Alberto Pansa



PIANO DI RIMBORSO DEL CAPITALE DI EURO 1.850.000,00 RESTITUIBILE IN
 N. 180 RATE POSTICIPATE MENSILI DI AMMORTAMENTO AL TASSO 4,5920

ALLEGATO ALL' ATTO DI FINANZIAMENTO N. DEL

N. TR	SCADENZA	QUOTA CAPIT.	QUOTA INT.	IMP.RATA	RES. DEBITO
142	O 24/07/25	12.268,89	1.970,62	14.239,51	502.704,93
143	O 24/08/25	12.315,83	1.923,68	14.239,51	490.389,10
144	O 24/09/25	12.362,96	1.876,55	14.239,51	478.026,14
145	O 24/10/25	12.410,27	1.829,24	14.239,51	465.615,87
146	O 24/11/25	12.457,76	1.781,75	14.239,51	453.158,11
147	O 24/12/25	12.505,43	1.734,08	14.239,51	440.652,68
148	O 24/01/26	12.553,29	1.686,22	14.239,51	428.099,39
149	O 24/02/26	12.601,32	1.638,19	14.239,51	415.498,07
150	O 24/03/26	12.649,55	1.589,96	14.239,51	402.848,52
151	O 24/04/26	12.697,95	1.541,56	14.239,51	390.150,57
152	O 24/05/26	12.746,54	1.492,97	14.239,51	377.404,03
153	O 24/06/26	12.795,32	1.444,19	14.239,51	364.608,71
154	O 24/07/26	12.844,28	1.395,23	14.239,51	351.764,43
155	O 24/08/26	12.893,43	1.346,08	14.239,51	338.871,00
156	O 24/09/26	12.942,77	1.296,74	14.239,51	325.928,23
157	O 24/10/26	12.992,30	1.247,21	14.239,51	312.935,93
158	O 24/11/26	13.042,02	1.197,49	14.239,51	299.893,91
159	O 24/12/26	13.091,92	1.147,59	14.239,51	286.801,99
160	O 24/01/27	13.142,02	1.097,49	14.239,51	273.659,97
161	O 24/02/27	13.192,31	1.047,20	14.239,51	260.467,66
162	O 24/03/27	13.242,79	996,72	14.239,51	247.224,87
163	O 24/04/27	13.293,47	946,04	14.239,51	233.931,40
164	O 24/05/27	13.344,34	895,17	14.239,51	220.587,06
165	O 24/06/27	13.395,40	844,11	14.239,51	207.191,66
166	O 24/07/27	13.446,66	792,85	14.239,51	193.745,00
167	O 24/08/27	13.498,12	741,39	14.239,51	180.246,88
168	O 24/09/27	13.549,77	689,74	14.239,51	166.697,11
169	O 24/10/27	13.601,62	637,89	14.239,51	153.095,49
170	O 24/11/27	13.653,67	585,84	14.239,51	139.441,82
171	O 24/12/27	13.705,92	533,59	14.239,51	125.735,90
172	O 24/01/28	13.758,37	481,14	14.239,51	111.977,53
173	O 24/02/28	13.811,02	428,49	14.239,51	98.166,51
174	O 24/03/28	13.863,87	375,64	14.239,51	84.302,64
175	O 24/04/28	13.916,92	322,59	14.239,51	70.385,72
176	O 24/05/28	13.970,17	269,34	14.239,51	56.415,55
177	O 24/06/28	14.023,63	215,88	14.239,51	42.391,92
178	O 24/07/28	14.077,30	162,21	14.239,51	28.314,62
179	O 24/08/28	14.131,16	108,35	14.239,51	14.183,46
180	O 24/09/28	14.183,46	56,05	14.239,51	
		1.850.000,00	713.111,80	2.563.111,80	




REGOLAMENTAZIONE DEL COMPENSO ONNICOMPENSIVO PER ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE)

Esempio di applicazione della formula di determinazione del compenso onnicompensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo:

Capitale anticipatamente rimborsato	€ 1.000,00
Compenso percentuale sul capitale anticipatamente rimborsato	[3] % tre per cento
Calcolo del compenso: 1.000,00 moltiplicato 3 e diviso per 100	€ [1.000,00 x 3 /100]
Importo del compenso	€ [30]

Firma della Parte mutuataria

Alberto Romano




COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
FIRMATO COME PER LEGGE CHE SI
RILASCIA DAL NOTAIO ROSARIO
PATANÈ IN FOGLI *diciannove,*

per gli usi consentiti

La Spezia,





N° 89.042 di repertorio

N° 25.138 di raccolta

CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO E DI EROGAZIONE A SALDO E QUIETANZA (D.LGS. 1.9.1993 N. 385 - ART. 38 SS.) - Imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29.9.73 n. 601

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro settembre duemilatredici

in La Spezia, via Dalmazia 27.-

Avanti di me Dr. Rosario Patanè, Notaio in La Spezia, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, senza assistenza di testimoni, ai quali le parti rinunziano, d'accordo fra loro e con il mio consenso, si sono costituiti:

- ROMANO ALBERTO, nato a La Spezia il 19 aprile 1958, nella sua qualità di quadro direttivo della Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., con sede in La Spezia, Corso Cavour 86, cap.soc. Euro 98.155.000,00 i.v., iscrizione al Registro Imprese della Spezia, Codice Fiscale e Partita IVA 00057340119 - Albo Banche 5160 - Codice ABI 6030 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Appartenente al gruppo bancario "Cariparma Crédit Agricole" Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Direzione e Coordinamento Cariparma S.p.A., in appresso brevemente indicata come "Banca", domiciliato presso la sede legale della Società, che interviene in rappresentanza della Banca in virtù di procura a rogito not. Ceroni in data 12.11.2012, reg. a La Spezia il 3.12.2012 al n. 4964, che in copia autentica trovasi alle-

REGISTRATO PRESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI LA SPEZIA

IL 04.10.2013

N° 3728

SERIE 1 T

ESATTE € -

Iscritta a La Spezia

il 02.10.2013

n° 6826 n.g.

n° 857 n.pert

gata a precedente atto a mio rogito

- DORGIA LORENZO, nato a La Spezia il 26 novembre 1977, domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara di agire in questo atto in rappresentanza della PORTO VENERE SVILUPPO S.r.l. con sede in Portovenere, via Garibaldi 9, cod.fisc. e numero di iscrizione al registro delle imprese di La Spezia 01239320110, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società stessa, a quanto infra facoltizzato da delibera dell'assemblea dei soci in data 30.7.2013, che in estratto autentico trovasi allegata all'atto a mio rogito in data 16.8.2013, reg. a La Spezia il 5.9.2013 al n. 3400, che nel corso di questo atto sarà chiamata "Parte Mutuataria".-

Detti costituiti, della cui identità personale e piena capacità io Notaio sono certo, premettono

- che la Parte Mutuataria ha richiesto un mutuo ipotecario di Euro 1.850.000,00 al dichiarato scopo di rifinanziare il mutuo ipotecario concesso con atto a rogito not. Chiarandini in data 28/2/11 oltre provvista di liquidità per il completamento delle opere di costruzione del parcheggio a Fezzano di Portovenere

- che la Parte Mutuataria dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non rivestire, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), la qualità di consumatore

- che la Parte Mutuataria, a fronte della stipula del presente



gata a precedente atto a mio rogito

- DORGIA LORENZO, nato a La Spezia il 26 novembre 1977, domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara di agire in questo atto in rappresentanza della PORTO VENERE SVILUPPO S.r.l. con sede in Portovenere, via Garibaldi 9, cod.fisc. e numero di iscrizione al registro delle imprese di La Spezia 01239320110, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società stessa, a quanto infra facoltizzato da delibera dell'assemblea dei soci in data 30.7.2013, che in estratto autentico trovasi allegata all'atto a mio rogito in data 16.8.2013, reg. a La Spezia il 5.9.2013 al n. 3400, che nel corso di questo atto sarà chiamata "Parte Mutuataria".-


Detti costituiti, della cui identità personale e piena capacità io Notaio sono certo, premettono

- che la Parte Mutuataria ha richiesto un mutuo ipotecario di Euro 1.850.000,00 al dichiarato scopo di rifinanziare il mutuo ipotecario concesso con atto a rogito not. Chiarandini in data 28/2/11 oltre provvista di liquidità per il completamento delle opere di costruzione del parcheggio a Fezzano di Portovenere

- che la Parte Mutuataria dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non rivestire, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), la qualità di consumatore

- che la Parte Mutuataria, a fronte della stipula del presente





atto di mutuo, assume a proprio carico l'onere relativo all'imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e segg. del D.P.R. n. 601/1973, attualmente nella misura dello 0,25%;

- che la Banca è disposta a concedere tale finanziamento, alle condizioni tutte di cui al presente atto;

- che la Parte Mutuataria ha già dichiarato per iscritto alla Banca, prima della stipulazione del presente contratto, la sua qualifica, ai fini dell'applicazione della normativa di trasparenza e conferma oggi come veritiera e attuale tale qualifica ad ogni effetto.-

Ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 (Oggetto del contratto e disciplina applicabile)

1. La Banca, come sopra rappresentata, concede a titolo di mutuo, ai sensi degli artt. 38 e ss. del D.L. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario, di seguito "T.U.B."), la somma di Euro 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila) alla Parte Mutuataria, che accetta, impegnandosi a restituirla alla Banca nei modi e nei tempi stabiliti dal presente contratto e a corrispondere alla stessa Banca gli interessi relativi nella misura calcolata secondo le modalità di cui al successivo art. 3

(2) Il finanziamento è regolato dalle norme di legge applicabili, dal T.U.B., dal codice civile, dal presente contratto, dal Capitolato di patti e condizioni generali dei contratti di mutuo fondiario (di seguito, per brevità, "Capitolato") e dal Documento di sintesi, documenti questi ultimi che si allegano,

firmati dalle parti e da me Notaio, sotto le lettere "A" e "B" e che la Parte Mutuataria dichiara di conoscere bene per averne già in precedenza preso visione, dichiarando altresì di accettarne tutte le condizioni.

ART. 2 (Modalità di erogazione)

1. La Parte Mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma di Euro 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila) erogata sul conto corrente individuato dal codice IBAN n. IT40R0603049810000046299077 intestato alla Parte Mutuataria rilasciandone ampia e liberatoria quietanza con il presente atto.

Con il presente atto la Parte Mutuataria dichiara di aver discrezionalmente disposto di erogare il finanziamento sul predetto rapporto di conto dando atto di essere stata informata circa la possibilità di ottenere il finanziamento anche in assenza della sua accensione presso la Banca.

2. La Banca si riserva tuttavia la facoltà di considerare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 12 del Capitolo qualora, decorso il termine di novanta giorni dalla data odierna - comprendendosi nel computo anche tale giorno - risulti che l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo è preceduta da formalità pregiudizievoli, nonché nel caso in cui, entro il predetto termine di novanta giorni, la Parte Mutuataria non abbia provveduto a produrre alla Banca:

a) dichiarazione notarile che senza alcuna aggiunta o riserva



attesti:

- l'avvenuta iscrizione, con i relativi estremi, dell'ipoteca di cui al presente contratto;

- che al momento di tale iscrizione l'immobile oltre descritto risultava di piena proprietà di chi ha concesso l'ipoteca stessa;

- che questa è seconda in grado formale (prima in grado sostanziale) in quanto preceduta da ipoteca iscritta alla Spezia

l'1/3/2011 al n. 244 reg.part. a favore della Cassa di Rispar-

mio della Spezia Spa nascente dal sopra citato atto di mutuo,

il cui debito residuo verrà totalmente estinto con parte del

ricavato della presente operazione e l'ipoteca cancellata a

cura della Banca creditrice ai sensi della legge 40/2007;

- il regolare intervento di essa Parte Mutuataria nel presente

contratto e la piena e libera proprietà dell'immobile costi-

tuito in garanzia in capo ad essa Parte Mutuataria consentita

con il presente atto, almeno undici giorni dopo l'iscrizione

dell'ipoteca stessa a favore della Banca;

b) duplo del certificato della suddetta iscrizione e copia del presente contratto rilasciata in forma esecutiva.

3. In tal caso, saranno dovuti dalla Parte Mutuataria:

- l'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;

- le spese di istruttoria, come specificate nel Documento di sintesi;

- gli eventuali premi per le polizze assicurative previste nel
Capitolato, ove anticipate dalla Banca;

- il compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata del
mutuo, salva l'applicabilità dell'art. 120 ter del TUB.

ART. 3 (Tasso)

La parte mutuataria si obbliga a restituire alla Banca mutuan-
te la somma di Euro 1.850.000 (milleottocentocinquanta) come
sopra mutuatale ed a corrispondere alla stessa gli interessi
relativi, nella misura di 4,25 punti in più dell'Euribor (Euro
Interbank Offered Rate) 360 a 6 mesi - media del mese di ago-
sto 2013 - così come rilevato su "Il Sole 24 Ore" o altro quo-
tidiano specializzato, mediante il pagamento di centoottanta
rate mensili posticipate, comprensive di capitale ed interessi
A titolo esemplificativo il valore dell'Euribor (Euro Inter-
bank Offered Rate) 360 a 6 mesi media del mese di agosto 2013
è pari allo 0,342%, che con l'applicazione della maggiorazione
concordata determina un tasso complessivo pari a 4,592%.

L'ammortamento del mutuo inizierà il 24 settembre 2013.

La prima rata di ammortamento verrà a scadere il 24 ottobre
2013 e le altre il giorno 24 di ciascun mese di ogni anno, per
l'intera durata del mutuo.

I tassi di interesse applicati al mutuo variano trimestralmen-
te in base all'aggiornamento del tasso Euribor (Euro Interbank
Offered Rate) 360 a 6 mesi media del mese precedente, rilevato
l'1/1 - 1/4 - 1/7 e 1/10 di ogni anno o, in caso quest'ultimo



sia festivo, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, ferma restando la maggiorazione di 4,25 punti sopra indicata. Tale variazione sarà applicata a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla data di rilevazione.

Il piano di ammortamento sarà calcolato con metodo alla "francese". Pertanto, a parità di condizioni e durata del mutuo, le rate saranno tutte uguali e composte da quote di capitale crescenti e quote di interessi decrescenti.

Per effetto dell'applicazione di tale metodo di calcolo, a seguito della variazione del tasso d'interesse di cui sopra, le rate successive saranno modificate sia nella quota capitale, sia nella quota interessi.

In caso di indisponibilità del tasso Euribor, si farà riferimento al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, così come comunicato tempo per tempo dalla Banca Centrale Europea, con riferimento all'ultima comunicazione pervenuta al momento della data di mancata rilevazione del parametro.

A titolo indicativo tale tasso, comunicato con decorrenza 8/5/2013 è pari allo 0,5%.

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) relativo al presente mutuo è pari al 5,316%.

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno di scadenza, l'interesse di mora a carico del mutuata-

rio ed a favore della Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Il tasso di mora, attualmente nella misura del 5,5% nominale annuo, sarà stabilito trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre, dal 1° ottobre al 31 dicembre) aumentando del 50% ed arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n. 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come "Mutui con garanzia ipotecaria, a tasso variabile", oggi pari al 3,68%.

In caso di pubblicazione - da parte dello stesso Ministero ed ai sensi della medesima Legge - del tasso medio degli interessi di mora, verrà applicato detto tasso medio. Ove, per qualsiasi motivo, i sopracitati tassi non fossero più pubblicati o fossero pubblicati in ritardo, il tasso di mora sarà stabilito nella stessa misura prevista nell'ultima pubblicazione disponibile.

ART. 4 (Ipoteca)

1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto e dallo stesso dipendente e così:

- per la somma accordata a mutuo: Euro 1.850.000 (unmilioneottocentocinquantamila)
- per un triennio d'interessi contrattuali e di mora, per spe-



se giudiziali e stragiudiziali, ripetibili ed irripetibili, premi di assicurazione, commissione per anticipata estinzione, se dovuta, e per ogni altra somma che a qualunque titolo costituisse un credito della Banca derivante da questo contratto: Euro 925.000 (novecentoventicinquemila)

- e così in totale per la complessiva somma di Euro 2.775.000 (Euro duemilionesettecentosettantacinquemila), la Parte Mutuataria concede, ai sensi dell'art. 2821 c.c., ipoteca di primo grado sostanziale a favore della Banca che, a mezzo dell'intervenuto Suo rappresentante accetta, sopra gli immobili descritti in calce, nonché su tutte le loro adiacenze, accessioni, nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni ed ogni altra pertinenza e su tutto quanto sia ritenuto gravabile ai sensi di legge.

2. L'iscrizione dell'ipoteca per l'importo suddetto non pregiudica i maggiori diritti della Banca di cui all'art. 2855 c.c..

3. L'eventuale erronea o incompleta descrizione dei beni assoggettati ad ipoteca non costituisce motivo di eccezione per la validità dell'ipoteca stessa.

4. Ai sensi dell'art. 39, comma 3, T.U.B., l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di pieno diritto dell'importo occorrente per la copertura di quanto risulterà effettivamente dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori anche per effetto delle indicizzazioni.

5. La concessione dell'ipoteca viene fatta con la formale assicurazione alla Banca della piena proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto e della loro libertà da servitù non apparenti e da vincoli ed oneri pregiudizievoli, nonché da iscrizioni o privilegi precedenti e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria.

6. Nell'ipotesi in cui si riscontrassero trascrizioni di preliminari di vendita, la Banca si riserva la facoltà di ridurre o modificare l'importo del mutuo. Nel caso in cui la Parte Mutuataria non volesse addivenire alla stipula per tale riduzione o modifica, la Banca potrà esercitare il recesso o la risoluzione parziale del contratto.

7. La Parte Mutuataria prende atto che, decorso il diciannovesimo anno dall'iscrizione dell'ipoteca di cui sopra, la Banca provvederà al rinnovo della stessa. Le spese sostenute per il rinnovo saranno poste a carico della Parte Mutuataria.

ART.5 (Cancellazione, riduzione e rinuncia delle garanzie da parte della Banca)

Le garanzie costituite a fronte del presente contratto resteranno ferme e valide fino alla totale estinzione del debito in qualunque momento essa avvenga, e comunque fino a che la Banca non vi rinunci espressamente in tutto o in Parte, o non dia il suo assenso per la loro cancellazione o riduzione. Resta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 40 bis del TUB, in materia di cancellazione automatica delle ipoteche.



ART. 6 (Domicilio)

Per l'esecuzione del contratto e per ogni effetto di legge le parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 c.c. e dell'art. 30 c.p.c.:

- quanto alla Banca presso la propria sede legale in La Spezia, Corso Cavour 86, anche agli effetti dell'iscrizione ipotecaria ex art. 39, comma 1, T.U.B.;

- quanto alla Parte Mutuataria, presso il domicilio dichiarato in atto o presso il diverso domicilio successivamente comunicato con lettera raccomandata alla Banca.

ART.7 (Comunicazioni periodiche)

1. La Parte Mutuataria dichiara che intende ricevere le comunicazioni periodiche inerenti allo svolgimento del rapporto, di cui all'art. 119 T.U.B. e all'art. 15 del Capitolato, in forma cartacea al domicilio indicato in atto e prende atto ed accetta che, a fronte della trasmissione in forma cartacea di tali comunicazioni, la Banca gli addebiti le spese analiticamente indicate nell'allegato Documento di sintesi.-

2. Resta inteso che, in ogni momento del rapporto, la Parte Mutuataria avrà diritto di richiedere alla Banca in forma scritta il cambiamento della tecnica di comunicazione utilizzata.

ART. 8 (Foro competente)

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Banca e la Parte Mutuataria con riguardo all'interpretazione, alla va-

lidità o all'esecuzione del presente contratto e del Capitolato è competente in via esclusiva il foro di La Spezia. La Banca, tuttavia, ha la facoltà di adire, in alternativa, a propria esclusiva discrezione, il giudice del luogo nella cui circoscrizione si trova la dipendenza presso la quale il rapporto si è costituito.

2. Nel caso in cui la Parte Mutuataria rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, in deroga a quanto previsto nel comma precedente del presente articolo, per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Banca e la Parte Mutuataria con riguardo all'interpretazione, alla validità o all'esecuzione del presente contratto e del Capitolato sarà competente il giudice di residenza o del domicilio eletto della Parte Mutuataria.

ART. 9 (Approvazione specifica di clausole contrattuali)

1. La Parte Mutuataria dichiara di approvare specificatamente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 c.c. e degli artt. 115 e segg. T.U.B., le seguenti clausole del presente contratto: Art. 2 (Modalità di erogazione); Art. 3 (Restituzione della somma mutuata e Interessi di mora); Art. 8 (Foro competente).-

2. La Parte Mutuataria dichiara altresì di approvare specificatamente, ai sensi delle medesime norme, le seguenti clausole del Capitolato: Art. 1 (Luogo del pagamento e rinuncia alla facoltà di sollevare eccezioni); Art. 3 (Conto corrente);



Art. 4 (Cessioni); Art. 5 (Oneri fiscali); Art. 7 (Imputazioni di pagamenti); Art. 8 (Pagamenti effettuati da terzi); Art. 9 (Solidarietà delle obbligazioni della Parte Mutuataria e dei suoi aventi causa); Art. 10 (Obblighi relativi agli immobili ipotecati); Art. 12 (Decadenza dal beneficio del termine - Integrazione della garanzia ipotecaria); Art. 13 (Risoluzione del contratto); Art. 15 (Spese); Art. 16 (Disposizioni in materia di trasparenza, con particolare riferimento alla facoltà della Banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali).

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE COSTITUITO IN IPOTECA

In Comune di Portovenere, Fezzano, via Portovenere snc, complesso edilizio costituito da garage e uffici pubblici, confinanti nell'insieme con fosso della Mortena, cimitero di Fezzano e mappali 290. 262. 260. 368. 366. 17. 347 del foglio 3

Detto complesso è censito al NCEU nel foglio di mappa 3 dalle particelle:

546 sub 4, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 5, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 6, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 7, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 8, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 9, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 10, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 11, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 12, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 13, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 14, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 15, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 16, cat. C/6, classe 1, superf. catastale mq. 12, reddito euro 60,74;

546 sub 17, cat. C/6, classe 1, superf. catastale mq. 12, reddito euro 60,74;

546 sub 18, cat. C/6, classe 1, superf. catastale mq. 12, reddito euro 60,74;

546 sub 19, cat. C/6, classe 1, superf. catastale mq. 12, reddito euro 60,74;

546 sub 20, cat. C/6, classe 1, superf. catastale mq. 12, reddito euro 60,74;



dito euro 60,74;

546 sub 21, cat. C/6, classe 1, superf. catastale mq. 12, red-

dito euro 60,74;

546 sub 22, cat. C/6, classe 1, superf. catastale mq. 12, red-

dito euro 60,74;

546 sub 23, cat. C/6, classe 1, superf. catastale mq. 12, red-

dito euro 60,74;

546 sub 24, cat. C/6, classe 1, superf. catastale mq. 12, red-

dito euro 60,74;

546 sub 25, cat. C/6, classe 1, superf. catastale mq. 12, red-

dito euro 60,74;

546 sub 26, cat. C/6, classe 1, superf. catastale mq. 12, red-

dito euro 60,74;

546 sub 27, cat. C/6, classe 1, superf. catastale mq. 12, red-

dito euro 60,74;

546 sub 34, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 35, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 37, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 38, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 39, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 40, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 42, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 43, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 44, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 38, red-
dito euro 240,41;

546 sub 45, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 46, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 47, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 48, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 49, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 50, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 51, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 292,
reddito euro 1.477,89;

546 sub 53, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 38, red-
dito euro 240,41;

546 sub 54, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-



dito euro 116,77;

546 sub 55, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 56, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 59, cat. C/6, classe 1, superf. catastale mq. 98, red-

dito euro 496,01;

546 sub 61, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 62, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 63, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 64, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 65, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 66, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 67, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 68, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 69, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 70, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 71, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 72, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 73, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 74, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 75, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 76, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 77, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 78, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 79, cat. C/6, classe 1, superf. catastale mq. 298,
reddito euro 1.508,26;

546 sub 81, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 82, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-
dito euro 116,77;

546 sub 83, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-



dito euro 116,77;

546 sub 84, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 85, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 86, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 87, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 88, cat. C/2, classe 4, superf. catastale mq. 17, red-

dito euro 49,17;

546 sub 89, cat. C/6, classe 1, superf. catastale mq. 101,

reddito euro 511,19;

546 sub 91, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 92, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 93, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 94, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 57, red-

dito euro 364,05;

546 sub 95, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 96, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, red-

dito euro 116,77;

546 sub 97, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 98, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 99, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 100, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 101, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 102, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 103, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 104, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 105, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 106, cat. C/6, classe 3, superf. catastale mq. 20, reddito euro 116,77;

546 sub 107, cat. C/6, classe 1, superf. catastale mq. 299, reddito euro 1.513,32.

546 sub 108, cat. B/4, classe U, superf. catastale mq. 137, reddito euro 694,12

546 sub 110, cat. C/6, classe 1, superf. catastale mq. 59, red-



dito euro 253,06

546 sub 111, cat. C/6, classe 1, super. catastale mq. 58, reddito euro 253,06

546 sub 112, cat. C/6, classe 1, super. catastale mq. 40, reddito euro 161,96

546 sub 115, cat. C/6, classe 1, super. catastale mq. 14, reddito euro 60,74

546 sub 116, cat. C/6, classe 1, super. catastale mq. 14, reddito euro 60,74

546 sub 117, cat. C/6, classe 1, super. catastale mq. 14, reddito euro 60,74

546 sub 118, cat. C/6, classe 1, super. catastale mq. 14, reddito euro 60,74

546 sub 119, cat. C/6, mq. 14, reddito euro 60,74

546 sub 120, cat. C/6, super. catastale mq. 14, reddito euro 60,74

al NCT nel foglio 3 dal mappale 545 di mq. 4798.-

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Questo

Atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto ai componenti che lo dichiarano conforme alla volontà espressami ed approvano, occupa ventuno pagine di sei fogli di carta.

F.to Lorenzo Dorgia

F.to Alberto Romano

F.to Notaio Rosario Patanè

Sigillo notarile

